PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 2

La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonche' delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, ferma la competenza primaria in materia dell'Ispettorato del lavoro, e' affidata, nei limiti previsti dal successivo articolo 3, al servizio per i contributi agricoli unificati. L'ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarra', coordinandola con la propria, della attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati. Il comma secondo dell'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334".

Versione in vigore dal 4 luglio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it